



I FRINGE BENEFIT AI DIPENDENTI

Riferimenti:
- artt. 51 del TUIR
- art 7, Finanziaria 2025

IN BREVE

Soglia di non imponibilità dei fringe benefit innalzata a 1.000 euro per tutti dal 2025 al 2027, con ulteriore incremento a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Prevista la modalità di determinazione del c.d. "fringe benefit" per i veicoli assegnati in uso ai dipendenti in base al tipo di trazione del veicolo, applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025.

FRINGE BENEFIT

In relazione al limite di non imponibilità dei fringe benefit, per i **periodi di imposta 2025, 2026 e 2027**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del Tuir, non concorrerebbero a formare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che siano fiscalmente a carico.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

L'art. 7 della Finanziaria 2025 prevede anche la modifica del medesimo art. 51 al comma 4, lett. a), che definisce il c.d. "fringe benefit" per gli autoveicoli/motocicli/ ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, è disposto che "per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettera a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno... al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in2.

La nuova modalità di determinazione del fringe benefit trova applicazione con riferimento ai veicoli:

- di nuova immatricolazione;
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.1.2025;

per i veicoli concessi ai dipendenti non rientranti in tale ambito continuano a trovare applicazione le modalità attualmente vigenti, in base alle quali la percentuale applicabile alla percorrenza convenzionale di 15.000 km è parametrata alle emissioni di CO2 del veicolo.

Conseguentemente, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con:

- contratti stipulati fino al 30.06.2020, va applicata la percentuale del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale somma trattenuta al dipendente;
- contratti stipulati dal 1.07.2020 al 31.12.2024, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia in base alla classe di inquinamento del veicolo di nuova immatricolazione come di seguito riportato:

TAB. A - Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/Km	25%
Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km	30%
Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km	50%
Superiore a 190g/Km	60%

- contratti stipulati dal 1°1.2025, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km varia in base al tipo di trazione del veicolo di nuova immatricolazione, come di seguito riportato.

TAB. B - Tipologia trazione del veicolo	% applicabile
A batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%
Diversa dai precedenti	50%

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle nuove modalità di quantificazione del fringe benefit, ed in particolare il rispetto dei termini temporali previsti dalla norma in esame, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14.8.2020 n. 46/E, riassunte brevemente nella seguente tabella:

Data		Disciplina applicabile e ammontare fringe benefit
Immatricolazione e assegnazione fino al 30.06.2020		Art. 51, comma 4, Tuir in vigore fino al 31.12.2019 Tassazione al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione e assegnazione dal 1.7.2020 al 31.12.2024		Art. 51, comma 4, Tuir in vigore dall'1.1.2020 Tassazione in percentuale variabile (dal 25% al 50%) in base al grado di inquinamento del veicolo dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.0000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente (v. sopra TAB. A).
Immatricolazione fino al 30.06.2020	Assegnazione dal 1.7.2020 al 31.12.2024	Valore normale ex art. 9 del Tuir (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale
Immatricolazione e assegnazione dal 1.1.2025		Tassazione in percentuale variabile (dal 10% al 50%) in base alla tipologia di trazione del veicolo dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI al netto della somma trattenuta al dipendente. (v. sopra TAB. B)
Immatricolazione fino al 31.12.2024	Assegnazione dall'1.1.2025	Valore normale ex art. 9 del Tuir al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti

Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 al

31.12.2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, alle seguenti condizioni:

il soggetto deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000 nell'anno precedente la data di assunzione;


deve aver trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 Km di distanza dal precedente comune di residenza.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125